



POLITECNICO
MILANO 1863

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
UN CONTRATTO DI LUNGA DURATA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE, CD. POWER
PURCHASE AGREEMENT
CIG B81CF483C7**

COMUNICATO N. 8 – RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA

Si comunica l'art. 21 – “Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto” del “Disciplinare di gara” è modificato come segue:

ARTICOLO 21

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



POLITECNICO
MILANO 1863

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà produrre:

- a) una specifica dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale indica, se differente/i o aggiuntivo/i rispetto a quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara, l/gli impianto/i di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento associati alla Quota PPA, nonché le informazioni su taglia, luogo, tipologia impianto/i, ecc... L'aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare con apposita documentazione che tale/i impianto/i abbia/no un iter autorizzativo tale che:
 - il preventivo di connessione sia emesso, e già accettato, dal distributore/gestore rete di trasmissione;
 - siano terminati eventuali lavori richiesti dal distributore/gestore rete di trasmissione;
 - siano già registrati su GAUDI e la registrazione sia già validata dal Gestore di Rete oppure, in caso di rifacimento, che la precedente registrazione sia già stata anch'essa validata con i dati aggiornati della nuova configurazione impiantistica.
- b) idoneo documento sottoscritto dal legale rappresentante con indicazione del profilo mensile di erogazione dell'impianto/degli impianti dedicato/i alla Quota PPA. Tale profilo può essere determinato attraverso l'utilizzo del "FOGLIO 2_Offrente" del "Tool Gestione" allegato al presente Disciplinare di gara inserendo, all'interno del suddetto Tool, un coefficiente profilo mensile che determina, mese per mese, la Quota PPA che più si avvicina alle caratteristiche di generazione ed erogazione della fonte rinnovabile.

Il contratto è stipulato mediante contratto in forma pubblica amministrativa.



POLITECNICO
MILANO 1863

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Pertanto, l'art. 21 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto è sostituito come segue:

ARTICOLO 21

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.



POLITECNICO
MILANO 1863

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante contratto in forma pubblica amministrativa.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico.

Si allega alla documentazione di gara il disciplinare di gara rettificato e denominato "All. B_Disciplinare di gara_CIG B81CF483C7_rettifica".

Il RUP

Dott. Fulvio Mongilardi